

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di misure cautelari personali, visita a persone affette da <i>handicap</i> in situazione di gravità e illeciti disciplinari. C. 631-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	21
ALLEGATO 1 ( <i>Emendamenti approvati</i> ) .....	28

#### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la <i>compliance</i> finanziaria internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. ( <i>Foreign Account Tax Compliance Act</i> ), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonché disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri. C. 2577 Governo (Parere alle Commissioni riunite III e VI) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	24
Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati. C. 1658 Zampa (Parere alla I Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	26
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	29

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista. Atto n. 113 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, rinvio</i> ) .....	27
ALLEGATO 3 ( <i>Proposta di parere del relatore</i> ) .....	31
ALLEGATO 4 ( <i>Proposta alternativa di parere</i> ) .....	35
ERRATA CORRIGE .....	27

#### SEDE REFERENTE

Mercoledì 12 novembre 2014. — *Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.*

#### La seduta comincia alle 8.40.

**Disposizioni in materia di misure cautelari personali, visita a persone affette da *handicap* in situazione di gravità e illeciti disciplinari.**

**C. 631-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.**

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 novembre 2014.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri si è concluso l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sarti 7.1, Chiarelli 7.2, fatto proprio dall'onorevole Daniele Farina, Molteni 11.1 e 11.2; approva gli identici emendamenti Daniele Farina

12.1 e Chiarelli 12.2 (*vedi allegato 1*); respinge gli emendamenti Molteni 12.5, 12.4, 12.3, 12.8, 12.7, 12.6, 12.9, Farina 12.10.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, in considerazione dell'assenza del presentatore dell'emendamento 12.13, si intende che questo vi abbia rinunciato.

Vittorio FERRARESI (M5S) illustra il proprio emendamento 12.12, volta a sopprimere la parte in cui, nell'ambito del riesame, si prevede che l'ordinanza decaduta per decorrenza dei termini prescritti non possa essere rinnovata, salve eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate. Ricorda che la questione fu sollevata nel corso delle audizioni da parte di magistrati, quali Giuseppe Pignatone, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, e Franco Roberti, Procuratore nazionale antimafia, nonché da docenti universitari, come i professori Enrico Marzaduri e Daniele Negri, che hanno tutti evidenziato i rischi che comporta una norma che limita eccessivamente la possibilità di adottare la custodia cautelare in carcere nonostante che ne ricorrano i presupposti. Si chiede la ragione per la quale il Presidente della Commissione, onorevole Donatella Ferranti, abbia prima presentato un emendamento identico a quello in esame e poi lo abbia ritirato.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ritiene che il testo del Senato abbia una sua coerenza e per questo motivo ha ritirato il suo emendamento 12.11, identico all'emendamento Ferraresi 12.12. Da un lato, infatti, il Senato rende più duttile la disposizione introdotta dalla Camera, in quanto fissa dei termini maggiori per il deposito della motivazione nei casi di maggiore complessità, e, dall'altro, prevede, salvo in casi eccezionali, che, scaduto inutilmente il termine, l'ordinanza non possa essere rinnovata. Tiene a precisare che comunque non vi è un divieto assoluto di rinnovazione dell'atto.

Daniele FARINA (SEL) preannuncia il voto contrario sull'emendamento Ferraresi

12.12., che comunque non tiene conto dell'apprezzamento dell'unione Camere penali Italiani sulla disposizione introdotta dal Senato.

Il viceministro Enrico COSTA invita al ritiro dell'emendamento Ferraresi 12.12, riservandosi un'ulteriore riflessione in vista dell'esame in Assemblea.

Anna ROSSOMANDO (PD), *relatore*, pur ritenendo il testo del Senato accettabile, dichiara la propria disponibilità ad un ulteriore approfondimento in vista dell'esame in Assemblea, qualora l'emendamento Ferraresi 12.12 fosse ritirato.

David ERMINI (PD) ritiene che comunque debba rimanere fermo il principio secondo il quale l'ordinanza non può essere sempre reiterabile.

Vittorio FERRARESI (M5S) ritira il proprio emendamento 12.12, auspicando che si possa effettuare un serio approfondimento. Ritira altresì il suo emendamento 12.14, che interviene sulla medesima questione oggetto dell'emendamento 12.12.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ritiene che l'emendamento 12.12, qualora ripresentato in Assemblea, possa essere oggetto di attenta valutazione, in quanto potrebbe coniugare le diverse esigenze che emergono dal testo del Senato e dagli emendamenti presentati dal deputato Ferraresi anche alla luce di alcune prese di posizione in merito da parte di alcuni auditi.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Molteni, 12.16 e 12.17.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, in considerazione dell'assenza del presentatore dell'emendamento 12.15, si intende che questo vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Molteni 12.18.

Daniele FARINA (SEL) illustra il proprio emendamento 13.5, volto a ripristinare il testo dell'articolo 13 approvato dalla Camera, e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Daniele Farina 12.5, Molteni 13.2, 13.1, 13.4 e 13.3.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, in considerazione dell'assenza del presentatore degli emendamenti 13.6 e 14.2, si intende che questo vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ferraresi 14.1 e Daniele Farina 14.2.

Vittorio FERRARESI (M5S) ritira il suo emendamento 14.4, che tocca la medesima tematica degli altri emendamenti da lui ritirati in questa seduta, auspicando un ulteriore approfondimento in vista dell'esame in Assemblea.

Nicola MOLTENI (LNA) ritira il suo emendamento 14.5, associandosi all'auspicio del collega Ferraresi.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Molteni 15.1 e 15.2.

Il viceministro Enrico COSTA, intervenendo sugli emendamenti soppressivi dell'articolo 16, nel ribadire il proprio parere favorevole, ricorda come al Senato tale disposizione fosse stata introdotta nel corso dell'esame in Assemblea. In quell'occasione il Governo si è rimesso all'Aula, ritenendo che la materia non fosse pertinente al provvedimento, in quanto interviene sulla normativa che riguarda gli illeciti disciplinari, e dovesse essere affrontata in altro testo. Precisa di ritenere opportuno che tale normativa sia riesaminata nel suo complesso e non tramite singoli interventi disorganici. Fa quindi presente che il governo sta predisponendo in testo su questa materia.

Anna ROSSOMANDO (PD), *relatore*, condivide, sotto il profilo metodologico, i rilievi del rappresentante del Governo. Osserva, nel merito, come la condotta prevista dall'articolo 16 sia già sanzionata dall'articolo 2 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, ricordando come l'articolo 17 del testo in esame preveda un monitoraggio sull'applicazione della nuova disciplina delle misure cautelari personali. Nel merito, fa presente che il nuovo illecito disciplinare introdotto dal Senato è in realtà superfluo in quanto è già previsto un illecito disciplinare al quale è riconducibile quest'ultimo.

Stefano DAMBRUOSO (SCpI) condivide le critiche formulate all'articolo 16, osservando, inoltre, come la sanzione disciplinare prevista da tale disposizione possa creare una disparità di trattamento tra magistrati tenuti al deposito di atti e magistrati che non sono tenuti a tale adempimento.

Donatella FERRANTI, *presidente*, premette di considerare grave il comportamento del magistrato che non deposita gli atti entro i termini perentori previsti. Tuttavia, la sanzione disciplinare introdotta dal Senato appare una superfetazione, posto che l'articolo 2, comma 1, lettera l) del decreto legislativo n. 109 del 2006 prevede quale illecito disciplinare « l'emissione di provvedimenti privi di motivazione, ovvero la cui motivazione consiste nella sola affermazione della sussistenza dei presupposti di legge senza indicazione degli elementi di fatto dai quali tale sussistenza risulti, quando la motivazione è richiesta dalla legge ».

La Commissione approva gli identici emendamenti Ferranti 16.1, Ferraresi 16.2 e Ermini 16.3 (*vedi allegato 1*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che sono stati ritirati gli articoli aggiuntivi Sarti 17.01 e Ferraresi 17.02. Avverte altresì che il testo del provvedimento, come modificato dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso alle Com-

missioni competenti per l'espressione del parere. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 9.20.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 12 novembre 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la compliance finanziaria internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (*Foreign Account Tax Compliance Act*), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonché disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri.**

**C. 2577 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite III e VI).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Fabrizia GIULIANI (PD), *relatore*, illustra il disegno di legge in esame che è diretto a ratificare l'accordo tra l'Italia e gli USA per migliorare la *tax compliance* internazionale e per applicare la normativa FATCA, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, introducendo nell'ordinamento italiano alcune norme di attuazione interna.

Le disposizioni contenute nell'accordo hanno l'obiettivo di fornire agli intermediari un quadro normativo completo circa gli adempimenti che questi dovranno assolvere a seguito della stipulazione di tali accordi, anche nell'ottica di garantire una disciplina sistematica della materia che consenta di conseguire sinergie applicative.

Si ricorda che il 18 marzo 2010 è entrata in vigore la normativa statunitense

FATCA, volta a contrastare l'evasione fiscale da parte di cittadini statunitensi e di residenti negli USA, perpetrata attraverso l'utilizzo di conti e di intermediari *offshore*.

Tali disposizioni sono concretamente operative dal 1° luglio 2014.

Le previsioni contenute nel FATCA richiedono a ciascun intermediario finanziario estero (*Foreign Financial Institution – FFI*) di sottoscrivere un apposito accordo (*FFI Agreement*) con l'*Internal Revenue Service* statunitense (IRS), nel quale l'intermediario si impegna ad effettuare una serie di segnalazioni.

Per quanto riguarda le disposizioni di attuazione interna, la competenza della Commissione Giustizia si concentra sull'articolo 9, recante disposizioni sanzionatorie, e sugli articoli 4, 5 e 8, la cui violazione è sanzionata dall'articolo 9.

L'articolo 3 dispone l'applicazione delle disposizioni di cui ai successivi articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9, al fine di garantire l'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivante dall'Accordo con gli USA e dagli altri accordi che saranno conclusi dall'Italia con altri Stati, nonché dalle intese tecniche derivanti. L'articolo 4 introduce gli obblighi di comunicazione da parte delle istituzioni finanziarie italiane all'Agenzia delle entrate e ne individua l'ambito di applicazione soggettivo e oggettivo. Tra le istituzioni finanziarie soggette a tale obbligo la disposizione individua espressamente: le banche, le società di intermediazione mobiliare, la società Poste italiane Spa, le società di gestione del risparmio, le società finanziarie, le società fiduciarie, residenti nel territorio dello Stato, nonché ogni istituzione finanziaria residente in Italia. Sono escluse le stabili organizzazioni delle stesse istituzioni finanziarie situate all'estero.

L'articolo 5 stabilisce gli obblighi di verifica ai fini fiscali e di acquisizione di dati relativi ai conti finanziari di pertinenza sia di soggetti non residenti fiscalmente in Italia sia di cittadini statunitensi ovunque residente ai fini fiscali, nonché, per quanto concerne la normativa del FATCA, ad alcuni pagamenti

corrisposti a istituzioni finanziarie non partecipanti. All'atto di apertura di un conto finanziario, le istituzioni finanziarie italiane devono acquisire, con riferimento all'intestatario, il codice fiscale rilasciato dal Paese di residenza, ove previsto in tale Paese, e un'attestazione di residenza fiscale, nonché, per i 5 cittadini statunitensi ovunque residenti, il codice fiscale statunitense e un'attestazione di residenza fiscale statunitense. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, devono essere acquisite la denominazione sociale o la ragione sociale nonché la sede legale. Inoltre, per le persone fisiche, devono essere acquisite le generalità dell'intestatario e, limitatamente ai cittadini statunitensi, la documentazione attestante la cittadinanza. (comma 1).

Il comma 2 prevede che, nel caso di un nuovo conto finanziario aperto da un'entità non finanziaria passiva, ovunque residente, le istituzioni finanziarie italiane sono tenute ad acquisire, in aggiunta agli elementi informativi relativi alle entità, anche il codice fiscale, l'attestazione di residenza e i dati identificativi delle persone fisiche non residenti che esercitano il controllo su tali entità. A tal fine valgono le disposizioni in materia di titolare effettivo come previsto dalla normativa antiriciclaggio.

Il comma 3 prevede la decorrenza del 1° luglio 2014 degli obblighi di acquisizione di dati relativi ai conti finanziari di pertinenza di soggetti residenti negli Stati Uniti d'America ovvero di cittadini statunitensi ovunque residenti, nonché di entità non finanziarie passive non statunitensi, ovunque residenti, controllate da una o più persone fisiche residenti negli Stati Uniti d'America o da cittadini statunitensi.

Gli obblighi di acquisizione per l'apertura di conti finanziari da parte di soggetti residenti in Stati diversi dall'Italia e dagli Stati Uniti d'America, nonché di entità non finanziarie passive, ovunque residenti decorrono invece dal 1° gennaio 2016. (comma 4).

Il comma 5 stabilisce l'obbligo di acquisire il codice fiscale statunitense entro il 31 dicembre 2017, nel caso di conti

finanziari preesistenti, di pertinenza di soggetti residenti negli USA ovvero di cittadini statunitensi ovunque residenti, le istituzioni finanziarie italiane.

Secondo quanto previsto dal comma 6, per i conti finanziari di pertinenza di soggetti residenti in Paesi diversi dall'Italia e dagli USA, esistenti prima del 31 dicembre 2015, dovranno essere acquisiti – entro i termini stabiliti dai decreti ministeriali di attuazione degli accordi sullo scambio automatico di informazioni conclusi dall'Italia con altri Stati – il codice fiscale rilasciato dal Paese di residenza, nonché il luogo e la data di nascita per le persone fisiche, incluse quelle che esercitano il controllo sulle entità non finanziarie passive, ovunque residenti.

Il comma 7 dispone che, a partire dall'anno d'imposta 2015, le istituzioni finanziarie italiane siano tenute a mantenere evidenza dell'ammontare aggregato annuo dei pagamenti corrisposti a ciascuna istituzione finanziaria non partecipante.

Il comma 8 stabilisce che le istituzioni finanziarie adempiano gli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali applicando le procedure indicate nell'Allegato I all'Accordo e negli accordi per lo scambio automatico di informazioni che saranno conclusi tra il nostro Paese e i Governi di altri Stati e disciplinate nei relativi decreti ministeriali di attuazione.

Il comma 9 introduce l'obbligo di conservare i dati e le evidenze al fine di consentire un adeguato svolgimento dei controlli da parte dell'amministrazione finanziaria, per garantire la corretta applicazione dei pertinenti accordi. È previsto che le istituzioni finanziarie conservino la documentazione e le evidenze utilizzate al fine di espletare gli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali e di acquisizione dei dati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui è dovuta la prevista comunicazione all'Agenzia delle entrate, ovvero, nei casi di omessa comunicazione, fino al 31 dicembre del decimo anno successivo a quello in cui tale comunicazione è dovuta.



L'articolo 8 riguarda invece gli intermediari italiani che non sono tenuti a operare il citato prelievo alla fonte del 30 per cento, in quanto non hanno assunto il ruolo di intermediari qualificati con responsabilità primaria di sostituto d'imposta statunitense, hanno l'obbligo di comunicare all'istituzione finanziaria immediatamente precedente nella catena degli intermediari che intervengono nella corresponsione dei pagamenti di fonte statunitense i dati necessari per applicare il suddetto prelievo.

Le regole tecniche per l'applicazione di detto articolo sono rinviate, dal comma 2, a un successivo decreto ministeriale.

L'articolo 9 definisce il regime sanzionatorio, che costituisce l'ambito di competenza della Commissione Giustizia.

I commi 1 e 2 stabiliscono le sanzioni applicabili nei casi di violazione degli obblighi cui sono tenute le istituzioni finanziarie italiane ai fini delle comunicazioni da trasmettere all'Agenzia delle entrate. In particolare, è disposto che per la violazione degli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali e per la mancata acquisizione dei dati richiesti sia applicata la sanzione amministrativa (da 2.065 euro a 20.658 euro) prevista per la violazione degli obblighi degli operatori finanziari dall'articolo 10, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi) e che tale sanzione si applichi anche nei casi di omessa, incompleta o inesatta comunicazione delle informazioni.

Con il comma 3 è disposto che, nei casi di omessa o incompleta comunicazione da fornire ai fini del prelievo del 30 per cento sui pagamenti di fonte statunitense effettuati nei confronti di istituzioni finanziarie non partecipanti comporti un'omessa o carente effettuazione di tale prelievo, dovrà essere applicata all'istituzione finanziaria italiana una sanzione pari al 100 per cento del prelievo non effettuato. Tale sanzione non si applica alle istituzioni che

agiscono in qualità di intermediari qualificati in ragione di accordi stipulati con le competenti autorità USA.

Con l'articolo 10 viene precisato che le disposizioni in esame non intervengono sulla vigente normativa in materia di antiriciclaggio disciplinata dal decreto legislativo n. 231 del 2007.

L'articolo 11 reca la clausola di invarianza finanziaria, che specifica che all'attuazione della legge si provvede attraverso risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 12 prevede che la legge entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Propone pertanto di esprimere parere favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

**Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.**

**C. 1658 Zampa.**

(Parere alla I Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 22 ottobre 2014.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la relatrice, onorevole Morani, ha presentato una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 2*).

Teresa PICCIONE (PD) dichiara di condividere l'osservazione apposta alla proposta di parere della relatrice ricordando come il provvedimento sia largamente condiviso in I Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con un'osservazione del relatore.

**La seduta termina alle 14.20.**

**ATTI DEL GOVERNO**

*Mercoledì 12 novembre 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista.**

**Atto n. 113.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto, rinviato nella seduta del 22 ottobre 2014.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la relatrice onorevole Amoddio ha presentato una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 3*).

Avverte altresì che il gruppo di M5S ha presentato una proposta alternativa di parere (*vedi allegato 4*).

Nessun altro chiedendo di intervenire fa presente che le proposte di parere saranno poste in votazione nella seduta di domani. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.25.**

**ERRATA CORRIGE**

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* dell'11 novembre 2014, a pagina 18, seconda colonna, alla nona riga, il numero: «\*\* 5.3 » è sostituito dal seguente «\*\* 5.4 ».

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* dell'11 novembre 2014, a pagina 18, seconda colonna, alla quindicesima riga, il numero: «\*\* 5.3 » è sostituito dal seguente «\*\* 5.2 ».

## ALLEGATO 1

**Disposizioni in materia di misure cautelari personali, visita a persone affette da *handicap* in situazione di gravità e illeciti disciplinari.  
C. 631-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.**

**EMENDAMENTI APPROVATI**

## ART. 12.

*Al comma 4, capoverso 9-bis, sostituire le parole da: il differimento a tali casi con le seguenti: In tal caso.*

\* **12. 1.** Daniele Farina, Sannicandro.

*Al comma 4, capoverso 9-bis, sostituire le parole da: il differimento a tali casi con le seguenti: In tal caso.*

\* **12. 2.** Chiarelli.

## ART. 16.

*Sopprimerlo.*

\* **16. 1.** Ferranti.

*Sopprimerlo.*

\* **16. 2.** Ferraresi, Sarti, Turco, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Businarolo.

*Sopprimerlo.*

\* **16. 3.** Ermini.



## ALLEGATO 2

**Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati (C. 1658 Zampa).**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione Giustizia,  
esaminato il provvedimento in oggetto;

condiviso l'obiettivo del provvedimento di stabilire una disciplina unitaria organica relativa ai minori stranieri non accompagnati, che al contempo rafforzi gli strumenti di tutela garantiti dall'ordinamento e cerchi di assicurare maggiore omogeneità nell'applicazione delle disposizioni in tutto il territorio nazionale;

ritenuto che, come stabilito dall'articolo 1, i minori stranieri non accompagnati sono titolari dei diritti in materia di protezione dei minori a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell'Unione europea e che vi è l'esigenza di una disciplina particolare in ragione della condizione di maggiore vulnerabilità dei minori stranieri non accompagnati;

rilevato che opportunamente si prevede il divieto di respingimento alla frontiera dei minori stranieri non accompagnati, stabilendo che questo può essere disposto solo nei casi in cui sia nel loro superiore interesse e sia finalizzato al riaffidamento ai familiari;

condivisa, sulla base dell'attuale assetto dell'organizzazione giurisdizionale, la scelta di attribuire al tribunale per i minorenni la competenza in caso di espulsione di un minore straniero, prevedendo che tale provvedimento può essere adottato in ogni caso a condizione che esso non comporti « un rischio di danni irreparabili per il minore »;

rilevato che nella procedura di identificazione del minore, che costituisce il passaggio fondamentale per l'accertamento della minore età, si prevede – dopo una prima fase in cui il personale qualificato della struttura di prima accoglienza svolge, sotto la direzione dei servizi dell'ente locale competente e coadiuvato ove possibile dalle organizzazioni specializzate, un colloquio, in cui il minore è assistito da un mediatore culturale e dopo una seconda fase che viene effettuata in caso di dubbio sull'età dichiarata da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, coadiuvata da mediatori culturali – che nel caso in cui continuino a permanere dubbi in merito all'età, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni o il giudice tutelare possono disporre esami socio-sanitari;

considerato che appare opportuno concentrare la competenza di disporre ulteriori accertamenti in capo ad un unico organo giudiziario ed, in particolare, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, anche in considerazione del fatto che il provvedimento di attribuzione adottato dell'età all'esito del procedimento di identificazione del minore può essere impugnato nel termine di trenta giorni davanti al tribunale per i minorenni;

osservato che l'articolo 9 sposta la competenza all'adozione dei provvedimenti di rimpatrio assistito dalla Direzione generale dell'immigrazione del Ministero del lavoro al tribunale per i minorenni competente;

condiviso l'articolo 8 laddove prevede che gli enti locali promuovono la sensibilizzazione e la formazione di affidatari per favorire l'affidamento familiare dei minori stranieri non accompagnati, in via prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza;

ritenuto opportuno prevedere, così come previsto dall'articolo 18, a favore del minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale il diritto di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o i legali rappresentanti delle comunità di accoglienza, e di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento;

rilevato che l'autorizzazione, di cui all'articolo 22, agli enti ed alle associazioni che svolgono attività a favore dell'integrazione sociale degli stranieri, registrate presso il Ministero del lavoro come pre-

visto dall'articolo 42 del decreto legislativo n. 286 del 1998, ad intervenire nei giudizi riguardanti i minori stranieri non accompagnati e a ricorrere per l'annullamento di atti illegittimi in sede di giustizia amministrativa, rappresenta un ulteriore strumento volto a rafforzare la posizione del minore nel processo,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente osservazione:*

la Commissione di merito valuti l'opportunità, all'articolo 6, comma 1, capoverso « ART. 31-*bis* », comma 4, di limitare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni la competenza a disporre esami socio-sanitari nel caso in cui, nella procedura di identificazione del minore, continuino a permanere dubbi in merito all'età, escludendo, quindi, la competenza concorrente del giudice tutelare.

## ALLEGATO 3

**Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista. Atto n. 113.**

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La Commissione giustizia,  
esaminato il provvedimento in oggetto;

visto il parere del Consiglio di Stato;

visto il parere del Consiglio nazionale forense;

rilevato che:

l'articolo 3 prevede che sia possibile conseguire il titolo di specialista in una sola delle aree di specializzazione di cui alla allegata tabella A; tale previsione non appare in linea con l'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, che nulla stabilisce riguardo al numero di specializzazioni, oltre che penalizzante per l'avvocato; appare quindi opportuno consentire che l'avvocato possa conseguire il titolo di specialista almeno in due delle aree di specializzazione di cui alla tabella A;

appare, d'altra parte, ragionevole che l'avvocato possa conseguire il titolo di specialista al massimo in due aree di specializzazione; basti, a titolo esemplificativo, evidenziare come lo schema di regolamento, alla tabella A, prevede quali aree di specializzazione distinte il diritto amministrativo ed il diritto dell'ambiente; tuttavia, chi si occupa di diritto dell'ambiente esercita la professione forense prevalentemente in diritto amministrativo e, pertanto, non vi è alcuna ragione di precludere la possibilità di conseguire la specializzazione in entrambe le aree, che sono sicuramente attinenti;

l'articolo 6 individua i requisiti per presentare la domanda di acquisizione del titolo; il comma 2, lettera *b*) prevede che l'avvocato non abbia «riportato, nei tre anni precedenti la presentazione della domanda, una sanzione disciplinare definitiva conseguente ad un comportamento realizzato in violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale»; appare opportuno riformulare la disposizione nel senso di prevedere che sia preclusa all'avvocato la possibilità di presentare la domanda ove abbia riportato una sanzione disciplinare interdittiva o almeno la sanzione della sospensione;

l'articolo 7 del provvedimento in esame disciplina i percorsi formativi per il conseguimento del titolo che consistono in corsi di specializzazione organizzati dalle Facoltà, dai Dipartimenti o dagli Ambiti di giurisprudenza delle Università legalmente riconosciute e inserite nell'apposito elenco del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca; l'articolo 9, comma 2, della legge n. 247 del 201, stabilisce che «i percorsi formativi [...] sono organizzati presso le facoltà di giurisprudenza, con le quali il CNF e i consigli degli ordini territoriali possono stipulare convenzioni per corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista»; all'articolo 7, comma 1, dello schema di regolamento è invece previsto che sono organizzati dalle facoltà di giurisprudenza; all'articolo 7, comma 1, si ritiene pertanto necessario sostituire la parola «dalle» con la seguente: «presso»;

in tema di organizzazione dei percorsi formativi appare ragionevole ricono-

scere il ruolo fondamentale della componente ordinistica ed associazionistica, in quanto l'affidamento dell'organizzazione dei corsi alle sole università potrebbe portare alla realizzazione di corsi che privilegino il sapere scientifico di tipo accademico a discapito di una formazione specializzata eminentemente pratica; appare quindi necessario che l'articolo 7 sia riformulato nel senso di prevedere che i percorsi formativi siano organizzati dal Consiglio nazionale forense, dai Consigli dell'ordine degli avvocati ovvero da enti terzi accreditati dal Consiglio nazionale forense, d'intesa con le associazioni specialistiche di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e con le Università;

l'articolo 8 prevede che il titolo di avvocato specialista può essere conseguito anche dimostrando: a) di avere maturato un'anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati ininterrotta e senza sospensioni per almeno otto anni; b) di avere esercitato negli ultimi cinque anni in modo assiduo, prevalente e continuativo attività di avvocato in una delle aree di specializzazione di cui alla tabella A, mediante la produzione di documentazione, giudiziale o stragiudiziale, comprovante che l'avvocato ha trattato nel quinquennio incarichi professionali fiduciari rilevanti per quantità e qualità, almeno pari a cinquanta per anno;

la previsione della trattazione di incarichi professionali fiduciari, rilevanti per quantità e qualità, pari almeno a cinquanta per anno, può apparire sproporzionata, soprattutto con riferimento ad alcune aree di specializzazione e ad alcuni territori di piccole dimensioni; appare quindi più adeguato prevedere un numero inferiore di incarichi che sia comunque riferito al quinquennio;

all'articolo 8, comma 1, lettera b) appare pertanto necessario che le parole: «almeno pari a cinquanta per anno» siano sostituite con le seguenti: «almeno pari a cento nel quinquennio»;

l'articolo 10, comma 2, prevede che, ai fini del mantenimento del titolo di

specialista l'avvocato deve dimostrare di avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione nella specifica area di specializzazione per un numero di crediti non inferiore a 75 nel triennio di riferimento e, comunque, a 25 per ciascun anno;

appare necessario ridurre il numero di crediti annuali per il mantenimento del titolo di specialista, risultando eccessivo il numero di 75 crediti formativi in tre anni richiesto solo nell'area specialistica; numero al quale andrebbe a sommarsi quello richiesto annualmente per la formazione ordinaria e la deontologia;

l'articolo 11, comma 1, prevede che il titolo di avvocato specialista può essere mantenuto anche dimostrando di avere esercitato nel triennio di riferimento in modo assiduo, prevalente e continuativo l'attività di avvocato in una delle aree di specializzazione di cui alla tabella A, mediante la produzione di documentazione, giudiziale o stragiudiziale, comprovante che l'avvocato ha trattato nel triennio incarichi professionali fiduciari rilevanti per quantità e qualità, almeno pari a cinquanta per anno;

per le medesime ragioni esposte con riferimento all'articolo 8, comma 1, lettera b), appare necessario, all'articolo 11, comma 1, che le parole: «almeno pari a cinquanta per anno» siano sostituite con le seguenti: «almeno pari a cento nel quinquennio»;

al regolamento è allegata la Tabella A, che individua le aree di specializzazione ed i rispettivi ambiti di competenza; le classificazioni contenute nella Tabella A sono state oggetto di rilievi critici espressi dai rappresentanti dell'Avvocatura nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione;

in particolare, si è rilevato che: le aree di specializzazione individuate sono eterogenee, incomplete e con accorpamenti di dubbia opportunità; sono stati trascurati settori di specializzazione, che avrebbero meritato di essere inseriti, quale il Diritto

della navigazione e dei trasporti; a fronte di una unica specializzazione in ambito penalistico, sono individuate otto aree specialistiche in ambito processual-civilistico; tale elencazione appare incongrua, in quanto vi è una eccessiva suddivisione del diritto civile rispetto al diritto penale nel cui ambito, al contrario, si è omesso di individuare alcune aree specialistiche; appare ingiustificata la previsione della specializzazione in Diritto dell'esecuzione forzata e delle procedure concorsuali, in quanto la prima rappresenta un eventuale ma necessario completamento di tutti gli ambiti specialistici, mentre le procedure concorsuali sono collegate al diritto fallimentare; appare ingiustificata la previsione delle due distinte aree del Diritto dell'Unione europea e del Diritto internazionale, che invece dovrebbero essere ricomprese in un'unica area specialistica;

tali obiezioni possono essere superate prevedendo nella Tabella A le sole aree di specializzazione, aggiungendo alcune aree rispetto a quelle individuate dal Governo;

appare necessario prevedere una norma transitoria in base alla quale anche l'avvocato che abbia conseguito nel triennio antecedente l'entrata in vigore del regolamento ministeriale un attestato di specializzazione, rilasciato all'esito di un corso biennale di alta formazione, avente le medesime caratteristiche stabilite dall'articolo 7, comma 14, realizzato dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s) della legge n. 247 del 2012, ovvero da facoltà o dipartimenti o ambiti di giurisprudenza, possa chiedere al Consiglio nazionale forense di essere ammesso a sostenere la prova prevista dall'articolo 7, comma 14, lettera f), finalizzata al conseguimento del titolo di avvocato specialista,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

1) all'articolo 3 sia previsto che l'avvocato possa conseguire il titolo di specialista

almeno in due delle aree di specializzazione di cui alla tabella A;

2) all'articolo 6, comma 2, lettera b) la parola: « definitiva » sia sostituita con le seguenti: « interdittiva o almeno quella della sospensione »;

3) all'articolo 7, comma 1, la parola « dalle » sia sostituita con la seguente: « presso »;

4) sia riformulato l'articolo 7 nel senso di prevedere che i percorsi formativi siano organizzati dal Consiglio nazionale forense, dai Consigli dell'ordine degli avvocati ovvero da enti terzi accreditati dal Consiglio nazionale forense, d'intesa con le associazioni specialistiche di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e con le Università;

5) all'articolo 8, comma 1, lettera b) e all'articolo 11, comma 1, sostituire le parole: « almeno pari a cinquanta per anno » siano sostituite con le seguenti: « almeno pari a cento nel quinquennio »;

6) all'articolo 10, comma 2, appare necessario ridurre il numero di crediti per il mantenimento del titolo di specialista;

7) alla Tabella A siano previste le sole aree di specializzazione e, in particolare, siano previste le seguenti aree di specializzazione:

« 1. Diritto delle relazioni familiari, delle persone e dei minori;

2. Diritto agrario;

3. Diritti reali, di proprietà, delle locazioni e del condominio;

4. Diritto dell'ambiente;

5. Diritto industriale e delle proprietà intellettuali;

6. Diritto commerciale e della concorrenza;

7. Diritto societario;

8. Diritto successorio e delle divisioni;

9. Diritto delle garanzie e dell'esecuzione coattiva dei crediti;

10. Diritto fallimentare e delle procedure concorsuali;

11. Diritto bancario e finanziario;

12. Diritto tributario, fiscale e doganale;

13. Diritto della navigazione e dei trasporti;

14. Diritto del lavoro, sindacale, della previdenza e dell'assistenza sociale;

15. Diritto comunitario

16. Diritto internazionale;

17. Diritto penale;

18. Diritto amministrativo;

19. Diritto dell'informatica.»;

8) sia inserita una norma transitoria in base alla quale anche l'avvocato che abbia conseguito nel triennio antecedente l'entrata in vigore del regolamento ministeriale un attestato di specializzazione rilasciato all'esito di un corso biennale di alta formazione, avente le medesime caratteristiche stabilite dall'articolo 7, comma 14, realizzato dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s) della legge n. 247 del 2012, ovvero da facoltà o dipartimenti o ambiti di giurisprudenza, possa chiedere al Consiglio nazionale forense di essere ammesso a sostenere la prova prevista dall'articolo 7, comma 14, lettera f), finalizzata al conseguimento del titolo di avvocato specialista.



## ALLEGATO 4

**Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista. Atto n. 113.**

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE**

La Commissione giustizia,  
esaminato lo schema di regolamento in titolo;

considerato che l'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 recante la «Nuova disciplina della professione forense» stabilisce che sia riconosciuta agli avvocati la possibilità di ottenere e indicare il titolo di specialista con modalità stabilite in apposito regolamento ministeriale, previo parere del CNF, adottato secondo la regola generale prevista per i regolamenti attuativi della legge forense dall'articolo 1 della stessa legge;

premesso che, secondo il dettato della norma primaria:

il titolo di specialista può conseguirsi all'esito positivo di percorsi formativi almeno biennali o per comprovata esperienza nel settore di specializzazione – le cui modalità di svolgimento sono stabilite dallo schema di regolamento in esame – sono organizzati presso le facoltà di giurisprudenza, con le quali il CNF e i consigli degli ordini territoriali possono stipulare convenzioni per corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista;

alternativamente al suddetto percorso formativo, il conseguimento del titolo di specialista per comprovata esperienza professionale maturata nel settore oggetto di specializzazione è riservato agli avvocati che abbiano maturato un'anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati, ininterrottamente e senza sospensioni, di

almeno otto anni e che dimostrino di avere esercitato in modo assiduo, prevalente e continuativo attività professionale in uno dei settori di specializzazione negli ultimi cinque anni;

l'attribuzione del titolo di avvocato specialista, conseguito sulla base della valutazione della partecipazione ai corsi relativi ai percorsi formativi nonché dei titoli ai fini della valutazione della comprovata esperienza professionale, spetta in via esclusiva al CNF che valuta l'esercizio assiduo, prevalente e continuativo di attività professionale in uno dei settori di specializzazione, secondo criteri stabiliti nel presente schema di regolamento; e che, mediante i criteri definiti nel medesimo atto, tale titolo di specialista possa essere revocato esclusivamente dal CNF;

inoltre, al di fuori del perimetro dell'atto in oggetto, il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale e che gli avvocati docenti universitari di ruolo in materie giuridiche e coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano conseguito titoli specialistici universitari possono indicare il relativo titolo con le opportune specificazioni;

posto preliminarmente che lo Schema di Regolamento, che già presenta numerosi elementi di perplessità, inopportunità ed illegittimità, deriva a sua volta da una norma, compresa in particolare all'articolo 9 della «legge forense», che risulta, per la sua impostazione, fortemente discriminatoria nei confronti degli

avvocati più giovani in termini sia di conseguimento che di mantenimento del titolo di specialista;

considerato che:

la legge consente l'ottenimento del titolo di specialista all'esito di percorsi formativi di durata biennale o per comprovata esperienza professionale, e che solo per tale seconda ipotesi il riconoscimento del titolo è possibile « in uno dei settori di specializzazione », mentre tale limite non sembra esistere per il riconoscimento all'esito di percorsi formativi, laddove invece lo Schema di Regolamento estende il limite di un solo titolo dall'ipotesi speciale del riconoscimento per comprovata esperienza, ad entrambe le ipotesi, prevedendo che non solo la specializzazione debba essere una sola, ma che in caso di richiesta di una ulteriore domanda sia necessario rinunciare al titolo già conseguito;

lo Schema di Regolamento, per quanto riguarda le cosiddette Aree di specializzazione di cui agli articoli 2, 3 e 4, Tabella A, non contiene in sé una definizione di « area di specializzazione », né di « ambito di competenza », né il testo consente di poter ricavare in via deduttiva un criterio razionale e logico, dando luogo, stante il rapporto logico presupposto tra associazioni specialistiche ed aree di specializzazione, a: specializzazioni non riconosciute tra le aree (Diritto civile, diritti umani, trust); aree di specializzazione non correlate ad associazioni (Diritto internazionale, Diritto dell'unione europea, Diritto bancario, Diritto dell'ambiente, oltre alle varie sub-aree del Diritto civile, eccetto che per il Diritto di famiglia);

l'individuazione delle materie in cui è possibile ottenere la specializzazione appare determinata in carenza di un metodo unico e coerente, in quanto la suddivisione in molteplici aree del Diritto civile (diritti delle persone e della famiglia, Diritto della responsabilità civile, diritti reali, condominio e locazioni), non si accompagna ad un analogo metodo in ambito penale, senza chiarire peraltro se altre aree di specia-

lizzazione, quali, ad esempio, Diritto dell'ambiente, Diritto dell'esecuzione forzata e delle procedure concorsuali, Diritto bancario e finanziario, Diritto tributario, Diritto del lavoro e della previdenza e dell'assistenza sociale, limitino il proprio ambito al solo aspetto sostanziale/civilistico o si estendano anche agli aspetti penali oggettivamente insiti nella complessiva materia, e viceversa, determinando incertezza circa la determinazione delle aree;

la Tabella A dello Schema di Regolamento individua aree di specializzazione che, nei rispettivi ambiti di competenza, aggregano materie che fra loro hanno poco in comune, trascurando ed omettendo altresì rilevanti aree di specializzazione, rendendo lo Schema di Regolamento, sotto questo profilo, privo di una rigorosa logica uniforme e comprensibile, nonché di un criterio unico ed oggettivo, nella definizione di micro e macro aree;

lo Schema di Regolamento appare inoltre viziato, agli articoli 6 e 7, da un eccesso di delega in quanto: la legge individua le facoltà di giurisprudenza solo come luoghi in cui sono organizzati i percorsi formativi e non come soggetti ai quali è demandata l'organizzazione di tali percorsi; prevede come unica fattispecie formativa che i corsi di specializzazione siano organizzati dalle Facoltà di giurisprudenza e che lo strumento attuativo sia rappresentato dalle convenzioni che C.N.F. e C.O.A. dovrebbero stipulare con dette facoltà – escludendo a priori il coinvolgimento di altri operatori –; prevede la creazione di inediti Comitati di Gestione, introducendo norme organizzative delle quali non è indicato, né comprensibile, il fine ultimo;

lo Schema di Regolamento, in tema di organizzazione di corsi formativi volti al conseguimento del titolo, non prevede che debba esservi – almeno per aree geografiche omogenee – l'istituzione di corsi su tutte le aree di specializzazione, stabilendo altresì una limitata quota di possibili fruitori on line dei corsi e che il costo di iscrizione di questi ultimi debbano essere

pari a quelli per un corso ordinario, suggerendo così un ingiustificato giudizio di disvalore per la formazione a distanza;

per quanto attiene la frequenza dei corsi e la sua valutazione, lo Schema di Regolamento, pur richiedendo che l'esito positivo delle prove – come richiesto dalla norma di riferimento – sia valutato da apposita commissione, è carente là ove non completa la previsione dettando i criteri in applicazione dei quali il giudizio delle prove, scritte e orali, e del percorso formativo possa dirsi concluso con « esito positivo »;

circa il conseguimento del titolo mediante riconoscimento (articolo 8) della comprovata esperienza e per il suo mantenimento (articoli 9 ed 11), laddove lo Schema di Regolamento richiede che l'avvocato dimostri di avere esercitato negli ultimi cinque anni – negli ultimi tre, nel caso del mantenimento del titolo – in modo assiduo, prevalente e continuativo attività in una delle aree di specializzazione; che tale dimostrazione avvenga mediante la produzione di documentazione, giudiziale o stragiudiziale, comprovante la trattazione nel quinquennio – negli ultimi tre, nel caso del mantenimento del titolo – di almeno 50 incarichi professionali per anno e che tali incarichi siano fiduciari e rilevanti per quantità e qualità, tale previsione, per l'eccessivamente elevato numero di incarichi richiesti per ogni anno, appare iniquamente tesa a favorire i grandi studi legali e fiduciari;

appare inoltre immotivato che il predetto eccessivo numero di incarichi richiesti per ogni anno, sia uguale per ogni area di specializzazione senza, differenziare fra aree più vaste e meno vaste, né fra incarichi seriali e non;

si rileva come un eccesso di delega laddove lo Schema in titolo inserisce ulteriori requisiti rispetto a quelli previsti dall'articolo 9, legge n. 247 del 2012, che non menziona la rilevanza, per quantità e qualità, degli incarichi ricevuti, oltre tutto fiduciari, con ciò evidentemente disconoscendo la funzione insostituibile e social-

mente rilevante non solo delle difese d'ufficio, ma anche di tutti gli incarichi provenienti dallo Stato in settori delicati e fondamentali, come le tutele e le curatele, le amministrazioni di sostegno, gli incarichi nell'ambito delle procedure concorsuali;

lo Schema di Regolamento appare, altresì, censurabile là ove non pone alcun elemento che induca a determinare in modo oggettivo la qualità degli incarichi, il cui apprezzamento, allo stato, è – di fatto – discrezionale;

analoghi profili di un eccesso di discrezionalità possono altresì rinvenirsi nella previsione dell'articolo 6, comma 4, dell'atto in titolo in cui si prevede che, in caso di domanda per il conseguimento del titolo di specializzazione fondata sulla comprovata esperienza, l'istante sia sottoposto ad un colloquio da parte del C.N.F. senza individuare criteri di scelta degli esaminatori nelle singole materie specialistiche oggetto di colloquio né elementi oggettivi di valutazione che presiedano a tale colloquio, al quale – peraltro – il C.N.F. può inoltre soprassedere se « appaia superfluo in ragione delle risultanze della documentazione presentata »;

in ragione delle predette considerazioni, lo Schema di Regolamento appare irrazionale ed immotivato, in relazione al numero di incarichi; generico quanto alla previsione di criteri di selezione tra gli incarichi; illogico quanto alla previsione del colloquio, per di più eventuale;

lo schema di Regolamento appare altresì incongruo nel prevedere come equivalenti, al fine del mantenimento del titolo – articoli 9 e 11 –, la frequenza a 25 ore di formazione con lo svolgimento di 50 nuovi incarichi (fiduciari e rilevanti per quantità e qualità) stabilendo pertanto un'equipollenza tra incarichi ed ore arbitraria in cui l'effettiva esperienza professionale è considerata meno rilevante se paragonata alla frequentazione dei corsi;

in tema di revoca del titolo di cui all'articolo 12 dello Schema di Regolamento appare eccessivo impedire all'avvo-

cato la richiesta di un nuovo titolo di specialista in altra area, per non aver coltivato, pur mancando di opportunità di esercizio, quello precedentemente e legittimamente conseguito, senza altra condotta deontologicamente illecita;

rilevato infine che, sotto il profilo della disciplina sulla concorrenza e sul mercato il CNF risulta complessivamente dotato dallo Schema di Regolamento di un'eccessiva concentrazione di funzioni di rilievo laddove, tale organo: valuta e riconosce le associazioni specialistiche; esamina i soggetti richiedenti il riconoscimento del titolo di specialista per comprovata esperienza; stipula le convenzioni per l'organizzazione dei corsi di formazione specialistica; controlla i comitati di gestione; conferisce il titolo di specialista; propone le modifiche della tabella A,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

1. realizzare una nuova determinazione delle aree di specializzazione ed, eventualmente, degli ambiti di competenza, quali sub-criteri di specificazione delle aree definendone le caratteristiche ed indicando sia una definizione, che un criterio logico univoco di individuazione – andando ad esempio nella direzione di indicare per il Diritto civile, in via simmetrica al sistema adottato con il Diritto penale, l'accorpamento delle attuali materie in un'unica area di specializzazione –;

2. esplicitare il coordinamento tra le aree di specializzazione e le materie di competenza delle associazioni specialistiche;

3. ponderare un'adeguata attenzione per i principi di non concentrazione e concorrenza;

4. rispettando il disposto dell'articolo 9, legge n. 247, sia eliminata l'«unicità del titolo»;

5. garantire l'organizzazione e fruibilità anche *on line* dei percorsi formativi su tutte le materie ed in tutto il territorio nazionale;

6. verificare la possibilità per altri operatori di attivare percorsi specializzanti presso le università, anche al fine di garantire un regime di concorrenza nell'offerta formativa, utile ad una limitazione degli oneri per i partecipanti, ancor più se giovani avvocati, con limitate disponibilità economiche;

7. intervenire sulla ponderata indicazione dei requisiti per il riconoscimento del titolo per comprovata esperienza professionale eliminando comunque il colloquio d'esame;

8. individuare diversi ed equilibrati requisiti per il mantenimento del titolo, valorizzando l'effettivo esercizio dell'attività professionale;

9. stralciare agli articoli 8 e 11, il riferimento «almeno pari a cinquanta per anno» dagli incarichi professionali fiduciari rilevanti per quantità e qualità necessari, nel quinquennio precedente, al riconoscimento del titolo per comprovata esperienza professionale e, nel triennio precedente, per il mantenimento dello stesso titolo di specialista, ovvero diminuirne ad «almeno dieci per anno» qualora rimanga la frammentazione delle specializzazioni in diritto civile.

Ferraresi, Bonafede, Colletti, Sarti, Turco, Agostinelli, Businarolo.